

CODICE PENALE

Libro II - Dei delitti in particolare Titolo VIII - Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio

Art. 517-quinquies Circo stanza attenuante.

Le pene previste dagli articoli [517-ter](#) e [517-quater](#) sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti [articoli 517-ter](#) e [517-quater](#), nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per la individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti.